



REGOLAMENTO DELLA FAMIGLIA DI MARCHI CREA

ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (CPI)
- D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e ss.mm.ii.

(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129-2021 del 15 dicembre 2021)

Articolo 1 - Finalità

Il marchio CREA tutela l'identità visiva del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria al fine di rendere riconoscibile la propria comunicazione istituzionale. La sua corretta e coerente applicazione costituisce elemento fondamentale di *corporate image*.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei marchi a titolarità CREA, i criteri e le procedure per le richieste di deposito dei marchi CREA derivati, il loro utilizzo e la loro concessione a soggetti terzi.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "marchio CREA" il marchio figurativo individuale depositato il 6 agosto 2021 con il n. 302021000139217, composto dall'icona grafica e dall'acronimo CREA identificativi dell'Ente, come definiti con il Decreto commissariale n. 57 del 3 luglio 2015, nonché dalla denominazione "*Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*" disposta con Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 381;
- "marchio CREA-logo" il marchio figurativo individuale CREA, depositato il 6 agosto 2021 con il n. 302021000139292, composto dall'icona grafica di cui sopra ma privo della denominazione "*Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*";
- "marchio CREA-derivato" ogni tipo di marchio che utilizzi al proprio interno il marchio CREA-logo o la denominazione dell'Ente, anche in forma rielaborata, in aggiunta ad altri termini o segni grafici;
- "famiglia di marchi CREA" l'insieme di tutti i marchi precedenti e di altri in cui vi sia riferimento alla denominazione o al logo del CREA.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (CPI) - D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni:

- a) si applica a tutte le attività interne e/o esterne che implicano l'utilizzo dei marchi CREA e CREA-derivati, siano esse di carattere istituzionale, in partenariato e/o commerciali, di sponsorizzazione o di co-branding;
- b) si applica altresì alla famiglia di marchi CREA e a tutti i marchi derivati attuali e futuri di titolarità del CREA;
- c) si applica a tutti i soggetti interni o collegati direttamente al CREA a diverso titolo autorizzati all'uso del marchio e alla spendita del nome dell'Ente, nonché a tutte le strutture organizzative afferenti al CREA, ivi compresi Centri di Ricerca, Società partecipate e consortili, spin off;
- d) si applica anche a soggetti terzi al CREA sia in Italia che all'estero, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aziende, enti, istituzioni, studenti, come anche il personale dell'Ente che operi al di fuori delle attività istituzionali;
- e) non si applica alle richieste di patrocinio e all'utilizzo del nome e del logo CREA da parte di soggetti esterni, disciplinate dal "Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo del nome e del logo CREA" (Decreto del Commissario Straordinario n. 74 del 11/06/2020).

Articolo 4 - Proprietà e diritto d'uso

Tutti i marchi che appartengono alla famiglia di marchi CREA sono di proprietà esclusiva del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne può concedere l'uso secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

I marchi a titolarità CREA possono essere utilizzati dall'Ente, dalle sue strutture amministrative e di ricerca nonché dal personale nell'ambito delle attività interne ed esterne istituzionali, scientifiche, di comunicazione, didattiche e in ogni altro ambito (compresi spazi web e canali ufficiali) dove sia necessario identificare il CREA come autore o fonte di elaborati di vario tipo, sia di carattere istituzionale, sia di carattere scientifico.

Ogni altro utilizzo per la produzione di materiale editoriale, deve essere preventivamente autorizzato.

L'uso da parte di terzi di marchi a titolarità CREA deve essere in ogni caso preventivamente ed espressamente autorizzato dall'Ente, con i limiti e le modalità di cui al successivo art. 6.

Articolo 5 - Tipologie di marchi e loro finalità

Possono essere depositate dal CREA tre diverse tipologie di marchi CREA-derivati o a titolarità CREA:

- a) marchio d'impresa o individuale, con la finalità di distinguere un singolo prodotto o servizio dell'Ente oppure un progetto di ricerca coordinato dal CREA. Nel caso di marchio di progetto dovrà essere stipulato uno specifico accordo per l'uso da parte di soggetti terzi (partner di progetto);
- b) marchio collettivo, con la finalità di contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un Regolamento d'uso con il quale il CREA lo concede a produttori, commercianti o erogatori di servizi. Il marchio collettivo è destinato ad essere utilizzato da una pluralità di imprenditori diversi dal CREA che, in generale, non lo utilizza direttamente;
- c) marchio di certificazione o di garanzia, con la finalità di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo uno specifico Regolamento. Il marchio di certificazione è destinato ad essere utilizzato da una pluralità di imprenditori diversi dal CREA che, generalmente, non lo utilizza.

Articolo 6 - Uso dei marchi a titolarità CREA da parte di terzi

Nell'ambito delle attività di partenariato (contratti di ricerca, collaborazione, accordi quadro e protocolli d'intesa), siano esse concluse con partner pubblici o privati, a detti soggetti terzi è consentito l'uso del marchio CREA o di un marchio di progetto a titolarità CREA per le specifiche finalità riferibili all'oggetto della convenzione in coerenza con la vigenza temporale delle attività: è fatto espresso divieto di utilizzo del marchio per fini commerciali, e/o pubblicitari che esulano dalle attività di comunicazione previste nella convenzione. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere espressamente autorizzato dal Direttore Generale del CREA, cui dovrà essere indirizzata la relativa richiesta, e regolato da specifici accordi anche a titolo oneroso.

Nell'ambito delle attività poste in essere da Consorzi e Società consortili a cui partecipi il CREA, l'Ente riconosce la facoltà in capo a detti soggetti di utilizzo di un marchio a titolarità CREA per le specifiche finalità riferibili all'oggetto dello Statuto e finché perdura la partecipazione del CREA all'interno di essi. Qualora sussistano esigenze specifiche legate all'uso del marchio quali, ad esempio, l'uso del medesimo o di parti di esso nell'ambito della denominazione delle entità di cui sopra, esse dovranno essere disciplinate nell'ambito dello Statuto anche al fine di garantire la cessazione dell'utilizzo del marchio in caso di cessazione della partecipazione dell'Ente in detti Consorzi e Società consortili.

Nell'ambito delle attività di licensing di proprietà intellettuale e industriale del CREA o di spin-off dell'Ente, può essere consentito l'uso del marchio derivato pertinente solo se espressamente previsto nei relativi contratti/convenzioni.

In tutti i casi che prevedono l'uso di un marchio a titolarità CREA da parte di un soggetto terzo, sia disciplinato tramite uno specifico Regolamento (marchi collettivi e di certificazione) sia attraverso la stipula di contratti, convenzioni, accordi, statuti, protocolli d'intesa e simili, tali atti dovranno contenere esplicito riferimento al presente Regolamento e i soggetti coinvolti si dovranno obbligare al rispetto del medesimo.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare i marchi CREA quando lo stesso sia incompatibile con l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Ente e con le proprie finalità istituzionali. A garanzia di ciò negli accordi negoziali sopra citati deve essere espressamente prevista a favore del CREA, salvo che il medesimo per motivi di particolare interesse e opportunità decida diversamente, e a carico del soggetto terzo una esplicita dichiarazione di manleva.

L'autorizzazione all'uso di un marchio a titolarità CREA può in qualunque momento essere revocata dal Presidente dell'Ente nel caso in cui tale uso possa causare, per motivazioni sopravvenute, pregiudizio all'immagine e alla reputazione del CREA. In tal caso al soggetto terzo è fatto obbligo di rimuovere tempestivamente il marchio da qualsiasi prodotto o iniziativa, nonché di eliminare qualsiasi collegamento con l'Ente.

L'utilizzo del marchio CREA da parte di soggetti esterni, per scopi diversi da quelli previsti nei Regolamenti dell'Ente, potrà essere autorizzato solo dal Presidente, su presentazione di istanza scritta da trasmettere via PEC ove siano indicate le finalità per le quali viene richiesto.

Articolo 7 - Procedura di richiesta di deposito di un marchio a titolarità CREA

Il Ricercatore/tecnologo o il Centro di ricerca che intenda depositare un marchio CREA-derivato e/o a titolarità CREA, dovrà inviare la richiesta, controfirmata o firmata dal Direttore del Centro di ricerca, via PEC al Direttore Generale del CREA, indicando nell'oggetto "Richiesta di deposito di un marchio a titolarità CREA" e specificando:

- la tipologia di marchio, secondo quanto specificato al precedente art. 5;
- le classi di Nizza prescelte per la tutela;
- le motivazioni per il deposito;
- gli eventuali soggetti esterni che lo potranno utilizzare previa formalizzazione delle condizioni d'uso.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- la bozza della forma grafica a colori con la descrizione;
- il Regolamento d'uso se previsto dalla tipologia di marchio;
- ogni altra documentazione utile alla valutazione.

Il Direttore Generale sottoporrà al Presidente la documentazione relativa alla richiesta di deposito per le opportune valutazioni sulla coerenza con le finalità e gli interessi del CREA e l'eventuale autorizzazione.

Resta inteso che il CREA potrà anche procedere direttamente al deposito di marchi CREA-derivati, su indicazione del Presidente per finalità dell'Ente di carattere generale, allo scopo di rafforzare l'immagine e l'azione dell'Ente nonché il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e la loro valorizzazione.

Articolo 8 – Controlli e sanzioni

Al fine di garantire che tutti gli usi dei marchi a titolarità CREA siano effettuati nel pieno rispetto del presente Regolamento, l'Ente si riserva di effettuare controlli volontari o su apposita segnalazione, allo scopo di individuare e reprimere ogni eventuale abuso o utilizzo indebito.

Qualora i marchi venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria autorizzazione ovvero violando le disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Ente si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine e difesa dei propri interessi nei confronti dei soggetti coinvolti, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del CREA.

L'uso del nome e del logo del CREA, concesso in epoca anteriore al deposito dei marchi CREA e CREA-logo, resta sottoposto alla disciplina previgente e/o agli accordi sottoscritti con l'Ente fino al termine dell'autorizzazione accordata. Qualora elementi della disciplina previgente risultino in contrasto con il presente Regolamento, è da ritenersi valido quanto previsto in quest'ultimo.

Entro un termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, con riserva per gli Organi di governo del CREA di proporre e di apportare aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.